

NASpl: chiarimenti sui contributi e sugli incentivi per l'assunzione dei disoccupati

*L' Inps , con il **Messaggio n. 4441 del 30 Giugno 2015** , ha fornito chiarimenti in merito :*

- ai profili contributivi connessi al finanziamento della nuova prestazione NASpl (Nuova assicurazione sociale per l'impiego).*
- alla compatibilità , con riferimento alle trasformazioni / stabilizzazioni intervenute nel corso del corrente anno , della restituzione del contributo addizionale con la fruizione dell'esonero ex art. 1, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ove spettante .*

.....

Profili contributivi

Con il messaggio in esame l'Istituto ha illustrato i profili contributivi connessi al finanziamento della NASpl introdotta dal d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 che sostituisce, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015, le indennità ASpl e mini ASpl.

Ricordiamo che tutti gli aspetti di carattere normativo (destinatari, calcolo, misura, durata, etc.) sono stati chiariti con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015 (della quale Vi abbiamo dato conto con la nostra del 13 Maggio 2015 , ndr.)

Ricordiamo sinteticamente che il d.lgs. n. 22/2015 non introduce elementi di novità riguardo alla contribuzione a supporto della NASpl, limitandosi ad affermare, attraverso la disposizione contenuta nell'art. 14, che "Alla NASpl si applicano le disposizioni in materia di ASpl in quanto compatibili".

Conseguentemente, rimane inalterato l'impianto contributivo già previsto dall'art. 2 della legge n. 92/12, che si sviluppa attraverso la seguente articolazione:

- contributo ordinario (commi 25-27 e 36);
- contributo addizionale (commi 28-30);
- contributo sulle interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (commi 31-35).

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl)

Stante il rinvio operato dal richiamato art. 14 del d.lgs. n. 22/2015 alle norme in materia di ASpl, continua a trovare applicazione il particolare beneficio contributivo, introdotto dall'art. 7, comma 5, lettera b) del D.L. n. 76/2013, in favore dei datori di lavoro che assumono/trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell'indennità NASpl (ex ASpl).

Al riguardo, si ricorda che l'incentivo è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime generale), ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia:

- Regolamento (CE) n. 360/2012, sugli aiuti d'importanza minore ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;ù
- Regolamento (UE) n. 1408/2013, sugli aiuti d'importanza minore nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) n. 717/2014, sugli aiuti d'importanza minore nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Si rammenta, altresì, che la citata misura:

- trova applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine;
- riguarda anche lavoratori destinatari della prestazione, e cioè a soggetti che – avendo inoltrato istanza di concessione – abbiano titolo all'indennità ma non l'abbiano ancora percepita;
- non spetta qualora l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo legale o contrattuale (art. 4, comma 12, lett. a), della legge n. 92/2012);
- ricorrendone i presupposti, è cumulabile con il regime di esonero di cui all'art. 1, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

In sintesi

Con questo messaggio l'Inps ha precisato che

- alla NASpl si applicano le disposizioni in materia di ASpl in quanto compatibili. Pertanto, prosegue la nota dell'Istituto di previdenza, rimane praticamente inalterato l'impianto contributivo previsto per l'ex ASpl (contributo ordinario; contributo addizionale; contributo sulle interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il cosiddetto "ticket licenziamento").
- Proprio tale rinvio alla disciplina sull'ASpl per la materia dei contributi, secondo l'Inps, allo scopo di facilitare la riassunzione dei disoccupati, chi assume a tempo indeterminato soggetti che, in quanto disoccupati, stanno fruendo della NASpl (appunto, la nuova indennità di disoccupazione) avrà diritto a percepire, a partire dall'assunzione stessa, il 50% di tale indennità (NASpl) che sarebbe altrimenti spettata al lavoratore se fosse rimasto disoccupato.
- In pratica, la NASpl viene tolta al lavoratore assunto e data, per metà, all'azienda, al fine di coprire parte della spesa del nuovo personale.
- L'Istituto però precisa inoltre che l'azienda può fruire anche dell'esonero contributivo, previsto dalla legge di stabilità 2015 che, ricordiamo brevemente, consiste nell'esenzione, per tre anni, dal pagamento dei contributi previdenziali dei nuovi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La cosa più interessante del chiarimento fornito è che i due benefici sono cumulabili. In buona sostanza, in questo modo, il datore di lavoro, da un lato, non paga i contributi per tre anni e, dall'altro, contemporaneamente, percepisce il 50% della Naspi che sarebbe residua al nuovo dipendente.